



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1533

Seduta del 15/04/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Melania De Nichilo Rizzoli

Oggetto

ADEGUAMENTI DOTE UNICA LAVORO FASE III - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 – DI CUI ALLA D.G.R. N. 959 DEL 11 DICEMBRE 2018

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

Il Dirigente Paola Angela Antonicelli

L'atto si compone di 57 pagine

di cui 44 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2018 n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020”;
- la legge 28 marzo 2019 n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;

VISTI:

- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018 n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia” e ss.mm.ii.;
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”;
- l.r. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate” come modificata dall'art. 12 comma 1 della l.r.10 agosto 2018, n.12, che prevede il finanziamento, attraverso le risorse del fondo regionale disabili (art. 7 l.r. 13/03) di azioni mirate al sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo di persone disabili;
- l.r. 19 maggio 2015 n. 15 “Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari”;
- l.r. 24 novembre 2017 n. 25 “Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria”;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con D.g.r. XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con D.c.r. XI/64;
- il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE)2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 che ha previsto azioni aventi come focus la centralità della persona e la promozione di misure di politica attiva del lavoro per lo sviluppo ed il sostegno dell'occupazione e delle imprese;

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
- la Comunicazione UE 2016.C 262.01 "Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" ed in particolare i punti 2.1 e 6.2;

VISTI altresì:

- la D.g.r. n. X/3017 del 16 gennaio 2015 all'oggetto "Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020";
- la D.g.r. n. X/3069 del 23 gennaio 2015 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 finale;
- la D.g.r. n. X/2412 del 26 ottobre 2011 "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro";
- il d.d.u.o. n. 9749 del 31 ottobre 2012 e il d.d.g. n. 10187 del 13 novembre 2012, con i quali sono stati approvati i requisiti e le modalità operative per la richiesta di iscrizione all'Albo regionale degli accreditati per servizi di istruzione e formazione professionale – Sezione A e Sezione B;
- il D.d.u.o. n. 12550 del 20 dicembre 2013, "Approvazione delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22, comma 4, l.r. n. 19/2007)";
- la d.g.r. n. X/7586 del 18 dicembre 2017 "Modalità operative per l'attuazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie “Nuove Aree Interne””, con la quale viene approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia con ciascun comune capofila delle nuove aree interne di “Appennino Lombardo – Oltrepò Pavese” e “Alto Lago di Como e Valli del Lario”;

- la d.g.r. n. XI/843 del 19 novembre 2018 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con l.r 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2019-2020”;
- la d.g.r. n. XI/7763 del 17 gennaio 2018 concernente le regole e le modalità di svolgimento dei tirocini in Lombardia;

VISTI:

- la D.g.r. n. XI/959 del 11 dicembre 2018 “Dote unica lavoro Fase III – Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020” che ha definito le modalità operative di funzionamento per l’attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro approvando “Linee guida per l’attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro” ed i documenti metodologici: “Il sistema di profilazione DUL Fase III” e le “Soglie per operatore DUL Fase III”;
- il d.d.u.o. n. 19516 del 21 dicembre 2018 “Approvazione Avviso Dote Unica Lavoro – Terza Fase 2019-2021 – POR FSE 2014 – 2020 – Attuazione della d.g.r n. 959 dell’11 dicembre 2018” che ha approvato, l’Avviso Dote Unica Lavoro POR FSE 2014 – 2020 ed il Manuale di Gestione;

CONSIDERATO che il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura (D.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018) sostiene e promuove l’occupazione dei giovani, degli adulti over 30, delle donne e delle persone in situazioni di disabilità e vulnerabilità mediante le politiche del sistema dotale con l’adozione di misure finalizzate a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e la riqualificazione professionale, in raccordo ad eventuali politiche nazionali e iniziative comunitarie, volte ad innalzare il tasso di occupazione;

CONSIDERATO che l’attuale modello di “Dote Unica Lavoro” che consente di accompagnare le persone lungo tutto l’arco della vita attiva in percorsi di riqualificazione e inserimento lavorativo è stato improntato a criteri di flessibilità in relazione alle rapide e continue trasformazioni del contesto socioeconomico e del mercato del lavoro;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ATTESO che gli interventi evolutivi della Dote Unica Lavoro Fase terza sono stati adottati anche al fine di rendere complementare la misura con altri strumenti di politica attiva nazionali e regionale quali Garanzia Giovani (GG) e l'Assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'art. 23 del D.lgs. 150/2015;

VISTE le disposizioni contenute negli Allegati 1 "Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro" ed Allegato 2 "Il sistema di profilazione DUL Fase III" della sopra richiamata d.g.r. n. 959/2018 nonché il relativo provvedimento attuativo di cui al d.d.u.o. n. 19516/2018 che, in un'ottica di complementarità con gli strumenti nazionali, hanno previsto l'accesso alla misura in Fascia 1 "Bassa" ai disoccupati percettori di Naspi da meno di 4 mesi. I disoccupati percettori Naspi da oltre 4 mesi sono invece esclusi dall'accesso, in quanto potenziali fruitori dell'Assegno di Ricollocazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 150/2015;

VISTO il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito in legge n. 26/2019 che ha disposto all'art. 9:

- l'erogazione dell'AdR ai beneficiari del "Reddito di cittadinanza";
- la sospensione, fino alla data del 31 dicembre 2021 dell'erogazione dell'AdR ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL del 29 gennaio avente ad oggetto "ADR NASPI - Indicazioni operative a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4" con la quale viene comunicato che, a partire dal 29 gennaio 2019, è disabilitata nel portale nazionale ANPAL la funzionalità per richiedere nuovi AdR Naspi ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.lgs. 150/2015, conseguentemente, a partire da tale data, i disoccupati percettori di Naspi da oltre 4 mesi non hanno possibilità di accesso ad alcuna politica del lavoro finanziata;

ATTESO che, già nella sopra richiamata D.g.r. n. 959/2018, è stata prefigurata la possibilità di successive modifiche al dispositivo Dote Unica Lavoro tese ad attuare il processo di convergenza tra il modello regionale dei servizi al lavoro e gli strumenti di politica attiva a livello nazionale, con particolare riferimento all'evolversi dell'Adr;

CONSIDERATO opportuno assicurare, nel rinnovato quadro delle politiche nazionali, l'universalità di accesso ai percorsi di politica attiva a tutti i destinatari disoccupati percettori e non percettori di Naspi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO di armonizzare i criteri di accesso alla Dote Unica Lavoro con le disposizioni attuative del Reddito di Cittadinanza introdotte dal Decreto Legge n. 4/2019 convertito in legge con legge 28 marzo 2019 n. 26, prevedendo l'accesso alla Dote Unica Lavoro per tutti i disoccupati percettori di Naspi, secondo i medesimi criteri di accesso alle quattro Fasce di aiuto con cui accede la generalità dei disoccupati;

CONSIDERATO inoltre che si intende concorrere alla politica nazionale di contrasto alla povertà, favorendo la partecipazione dei destinatari del reddito di cittadinanza, già destinatari dell'AdR, a percorsi intensivi di ricollocazione;

RITENUTO di stabilire che i criteri di accesso alla Dote Unica Lavoro potranno essere ulteriormente adeguati, con provvedimento dirigenziale, in relazione all'evolversi delle modalità attuative del Reddito di cittadinanza, nel rispetto dei principi di complementarietà e non sovrapposizione con le misure nazionali, al fine di favorire l'efficace attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà. In particolare potranno essere previste:

- l'introduzione, nell'ambito degli interventi disciplinati nella Fascia 5 "Altro aiuto" e dei relativi massimali, di percorsi formativi finalizzati a rafforzare le competenze dei cittadini beneficiari del reddito di Cittadinanza;
- ulteriori forme di complementarietà ed integrazione alla misura nazionale attraverso la Dote Unica Lavoro tese ad assicurare l'universalità di accesso alle politiche attive;

ATTESO che, come motivato nel documento metodologico Allegato 2 della d.g.r. n. 959/2018, alla Fascia 1 "Bassa" accedono le persone che hanno una maggiore probabilità di reinserirsi in modo autonomo nel mondo del lavoro, dato il tempo ristretto trascorso dall'ultima esperienza di lavoro e per le quali l'attuale sistema prevede un supporto orientativo di base mediante il solo servizio di "Orientamento di gruppo";

CONSIDERATO che le previsioni di tipo probabilistico che hanno ispirato il sistema di profilazione devono essere costantemente verificate dai dati di monitoraggio;

CONSIDERATA l'esigenza di scongiurare possibili fenomeni di esclusione dai percorsi di inserimento lavorativo da parte di alcuni target di dote unica lavoro;

RITENUTO pertanto di stabilire che, con provvedimento dirigenziale, sulla base dei



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dati di monitoraggio, potranno essere assunte determinazioni tese a:

- rinforzare l'occupabilità dei destinatari di Fascia 1 "Bassa", anche attraverso la formazione assumendo a riferimento i massimali dei servizi previsti per la fascia 2 "Media". I risultati della Fascia 1 saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione delle performance degli operatori e dell'aggiornamento del budget operatore;
- innalzare la qualità dell'obiettivo occupazionale in tutte le altre Fasce anche adeguando il sistema di reiterazione della dote;

ATTESO che le "Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro" di cui alla d.g.r. n. 959/2018 prevedono, in continuità con le misure attuate attraverso il dispositivo Dote Unica Lavoro Fase 2, il finanziamento di interventi finalizzati alla formazione permanente dei soggetti appartenenti alle forze dell'ordine. Successivamente alla pubblicazione dell'Avviso ulteriori corpi dello Stato hanno evidenziato l'interesse dei propri dipendenti a partecipare alla Dote Unica Lavoro;

CONSIDERATO che l'iniziativa è finalizzata a sostenere l'adattabilità dei lavoratori delle forze dell'ordine alle moderne tecniche di comunicazione digitale, linguistiche e ambientali ed, in generale, al potenziamento delle loro conoscenze e competenze trasversali in qualità di cittadini;

RITENUTO di stabilire che, nell'ambito della Fascia 5 "Altro aiuto", l'intervento dedicato alle forze dell'ordine nell'attuale Fase di Dote Unica Lavoro è finalizzato a finanziare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, percorsi formativi a favore dei lavoratori dei diversi apparati dello Stato che svolgono attività orientata a garantire la sicurezza pubblica e che intendono autonomamente accrescere le proprie competenze trasversali, anche oltre agli obiettivi richiesti dal proprio ruolo. E' pertanto esclusa la formazione istituzionale prevista dal corpo di appartenenza;

VISTA la l.r. 15/2015 "Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari" con cui la Regione si impegna a sostenere la formazione in favore del lavoro di assistenza e cura degli assistenti famigliari;

ATTESO che:

- il fenomeno dell'assistenza domiciliare a favore di persone non autosufficienti si è in questi anni largamente diffuso;
- tale forma di assistenza ricopre, nell'attuale contesto sociale, un ruolo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

importante rispetto ad una richiesta di cura alternativa al ricovero in strutture residenziali;

CONSIDERATO inoltre che, dall'esperienza della seconda fase di Dote Unica Lavoro, emerge che l'assistenza privata a persone non autosufficienti costituisce uno sbocco lavorativo significativo per alcune persone che provengono da esperienze di carriera diverse, necessitando quindi di acquisire strumenti e competenze specifiche;

CONSIDERATO inoltre che tale iniziativa sostiene l'inclusione sociale e professionale per i numerosi stranieri che svolgono tale attività in Lombardia;

RITENUTO pertanto di favorire, nell'ambito di Dote Unica Lavoro Fascia 5 "Altro aiuto" e dei massimali ivi previsti, interventi finalizzati alla qualificazione delle competenze dei disoccupati che intendono indirizzare la propria attività lavorativa alla cura delle persone non autosufficienti, attraverso la realizzazione di percorsi formativi per assistenti familiari;

VISTA la legge regionale del 24 novembre 2017, n. 25 "Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria" finalizzata a tutelare la dignità e i diritti delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e, in particolare, a promuovere azioni volte al loro recupero e reinserimento nella società;

VISTO in particolare l'art. 8 "Attività lavorativa" della sopra richiamata l.r. 25/2017, ove si prevede che la Regione Lombardia definisca i criteri per l'accesso alle misure regionali finalizzate all'inserimento lavorativo o alla riqualificazione professionale di adulti e minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria;

VISTA la delibera n. XI/1122 del 28/12/2018 dell'Assessorato Politiche per la Famiglia, Genitorialità e pari opportunità con la quale è stato approvato il finanziamento con le risorse finanziarie FSE del POR 2014/2020 Asse II "inclusione sociale e lotta alla povertà" di "Progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria" miranti alla realizzazione di percorsi di accompagnamento individuale nella fase di detenzione propedeutici all'inserimento lavorativo;

CONSIDERATO obiettivo prioritario, in un'ottica di complementarietà con le misure finanziate mediante l'Asse II Por Fse 2014 – 2020, di prevedere attraverso la vigente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

misura regionale Dote Unica Lavoro finanziata con l'Asse I Por Fse 2014 - 2020, interventi tesi a favorire l'inserimento lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione della libertà fortemente orientati ad un loro reinserimento nella società;

RITENUTO si stabilire che, ambito della Fascia 4 "Molto alta", potranno accedere, secondo le modalità definite in raccordo con gli interlocutori istituzionali di cui all'art. 8 della l.r. 25/2017, le persone ammesse a misure alternative alla detenzione o/e che comunque sono autorizzate a partecipare alle attività al di fuori dell'istituto penitenziario. Al fine di favorire il reintegro nella società, l'accesso alla Dote Unica Lavoro è garantito fino a 12 mesi successivi al termine della pena;

VISTO l'Allegato 3 "Soglie per operatore DUL Fase III di cui alla d.g.r. n. 959/2018" che prevede, per la prima verifica periodica ("Prima Coorte"), propedeutica all'aggiornamento delle soglie operatore, di considerare i risultati conseguiti dagli operatori nei primi due mesi di attività della misura e quindi entro il mese di febbraio;

CONSIDERATO che l'Avviso Dote Unica Lavoro è stata attivato a partire dal 22 gennaio 2019 e che l'accesso alla misura, nella fase di avvio del nuovo sistema di profilazione, ha richiesto in alcuni casi tempi più lunghi di verifica dei requisiti;

RITENUTO, al fine di poter rilevare i risultati degli operatori con riferimento ad un arco temporale congruo rispetto alla data di effettiva operatività della Dote Unica Lavoro, di modificare la data della prima "Prima Coorte" prevista per la verifica finalizzata all'aggiornamento delle soglie operatore alla data del 30 aprile 2019 anziché 28 febbraio 2019, posticipando di un mese le successive verifiche propedeutiche e fissando quindi al 31 ottobre 2019 la prima verifica;

RITENUTO quindi di approvare:

- l'Allegato A "Modifiche alle modalità di attuazione di Dote Unica Lavoro Terza Fase" che riassume le modifiche intervenute nei testi dei documenti "Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro"; "Il sistema di profilazione DUL Fase III" e "Soglie per operatore DUL Fase III di cui agli allegati 1 2 e 3 della d.g.r. n. 959/2018;
- i testi coordinati con le modifiche sopra richiamate dei seguenti documenti "Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro"; "Il sistema di profilazione DUL Fase III" e "Soglie per operatore DUL Fase III come da Allegati 1 2 e 3 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento



Regione Lombardia

LA GIUNTA

che sostituiscono quelli approvati con d.g.r. n. 959/2018;

PRESO ATTO che:

- l'iniziativa si attua attraverso gli operatori accreditati che erogano servizi di formazione e lavoro nell'ambito di un regime concessorio/autorizzatorio come meglio specificato nell'Allegato 1 finalizzato all'erogazione di servizi di formazione e al lavoro rivolti a persone fisiche e, pertanto, svolgono una mission pubblica in nome e per conto di Regione Lombardia;
- la formazione finanziata dall'iniziativa Dote Unica Lavoro è una formazione permanente e di specializzazione che risponde ad esigenze di persone fisiche e non ad esigenze aziendali ed è erogata a costi standard;
- con la misura regionale Dote Unica Lavoro non si intendono finanziare, nemmeno potenzialmente, attività economiche;

SENTITE le parti sociali in data dell'8 aprile 2019;

PRESO ATTO della informativa del Coordinamento UE in data 12.02.2019;

VISTO il parere espresso dal Comitato di valutazione aiuti di Stato nella seduta del 12.02.2019;

ATTESO che l'Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020 è individuata nella figura del Direttore Generale che vista il presente atto;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di armonizzare i criteri di accesso alla Dote Unica Lavoro con le disposizioni attuative del Reddito di Cittadinanza introdotte dal Decreto Legge n.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

4/2019 convertito in legge con legge 28 marzo 2019 n. 26, prevedendo l'accesso alla Dote Unica Lavoro per tutti i disoccupati percettori di Naspi, secondo i medesimi criteri di accesso alle quattro Fasce di aiuto con cui accede la generalità dei disoccupati;

2. di stabilire che i criteri di accesso alla Dote Unica Lavoro potranno essere ulteriormente adeguati, con provvedimento dirigenziale, in relazione all'evolversi delle modalità attuative del Reddito di cittadinanza, fermo restando il rispetto dei principi di complementarità e non sovrapposizione con le misure nazionali, al fine di favorire l'efficace attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà. In particolare:
 - l'introduzione, nell'ambito degli interventi disciplinati nella Fascia 5 "Altro aiuto" e dei relativi massimali, di percorsi formativi finalizzati a rafforzare le competenze dei cittadini beneficiari del reddito di Cittadinanza;
 - la previsione di ulteriori forme di complementarità ed integrazione della misura nazionale attraverso la Dote Unica Lavoro tese ad assicurare l'universalità di accesso alle politiche attive;
3. di stabilire che, con provvedimento dirigenziale, sulla base dei dati di monitoraggio, potranno essere assunte determinazioni tese a:
 - rinforzare l'occupabilità dei destinatari di Fascia 1 "Bassa", anche attraverso la formazione assumendo a riferimento i massimali dei servizi previsti per la fascia 2 "Media". I risultati della Fascia 1 saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione delle performance degli operatori e dell'aggiornamento del budget operatore;
 - innalzare la qualità dell'obiettivo occupazionale in tutte le altre Fasce anche adeguando il sistema di reiterazione della dote;
4. di approvare i seguenti adeguamenti finalizzati a migliorare l'efficacia della Dote Unica Lavoro rispetto a specifici target di destinatari:
 - nell'ambito della Fascia 5 "Altro aiuto" e dei massimali ivi previsti, potranno essere finanziati interventi finalizzati alla qualificazione delle competenze dei disoccupati che intendono indirizzare la propria attività lavorativa alla cura delle persone non autosufficienti, attraverso la realizzazione di percorsi formativi per assistenti familiari;
 - nell'ambito della Fascia 4 "Molto alta", potranno accedere, secondo le modalità da definirsi in raccordo con gli interlocutori istituzionali di cui all'art. 8 della l.r. 25/2017, le persone ammesse a misure alternative alla detenzione o/e che comunque sono autorizzate a partecipare alle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

attività al di fuori dell'istituto penitenziario. Al fine di favorire il reintegro nella società, l'accesso alla Dote Unica Lavoro è garantito fino a 12 mesi successivi al termine della pena;

- nell'ambito della Fascia 5 "Altro aiuto", l'intervento dedicato alle forze dell'ordine nell'attuale Fase di Dote Unica Lavoro sarà finalizzato a finanziare, compatibilmente con le risorse disponibili, percorsi formativi a favore dei lavoratori dei diversi apparati dello Stato che svolgono attività orientata a garantire la sicurezza pubblica e che intendono autonomamente accrescere le proprie competenze trasversali anche oltre agli obiettivi richiesti dal proprio ruolo. E' pertanto esclusa la formazione istituzionale prevista dal corpo di appartenenza;
5. di modificare la data della prima "Prima Coorte" prevista per la verifica finalizzata all'aggiornamento delle soglie operatore alla data del 30 aprile 2019 anziché 28 febbraio 2019, posticipando di un mese le successive verifiche propedeutiche e fissando quindi al 31 ottobre 2019 la prima verifica;
 6. di approvare:
 - l'Allegato A "Modifiche alle modalità di attuazione di Dote Unica Lavoro Terza Fase" che riassume le modifiche intervenute nei testi dei documenti "Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro"; "Il sistema di profilazione DUL Fase III" e "Soglie per operatore DUL Fase III di cui agli allegati 1 2 e 3 della d.g.r. n. 959/2018;
 - i testi coordinati con le modifiche sopra richiamate dei seguenti documenti: "Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro"; "Il sistema di profilazione DUL Fase III" e "Soglie per operatore DUL Fase III" come da Allegati 1 2 e 3 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento che sostituiscono quelli approvati con d.g.r. n. 959/2018;
 7. di demandare alla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione;
 8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, - sezione bandi e sul Portale dedicato alla Programmazione Europea;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

9. di demandare alla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA TERZA FASE DI DOTE UNICA LAVORO

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020

OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"

COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO

ASSE PRIORITARIO I – OCCUPAZIONE

Indice

1. EVOLUZIONE DI DOTE UNICA LAVORO	3
2. OBIETTIVI DELLA TERZA FASE DI DOTE UNICA LAVORO.....	3
3. DESTINATARI	4
4. SOGGETTI BENEFICIARI	4
5. ACCESSO ALLA DOTE.....	5
5.1. Profilazione e fasce di intensità di aiuto.....	5
5.2. Panieri dei servizi.....	6
5.2.1. Accesso al servizio	6
5.2.2. Orientamento e formazione.....	6
5.2.3. Percorsi a risultato.....	8
5.3. Durata della dote.....	9
5.4. Progetto di inserimento lavorativo	10
6. SOGLIE PER OPERATORE	10
7. MODELLO DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE.....	11
8. DOTAZIONE FINANZIARIA	12
9. ALLEGATI.....	13
9.1. Scheda di sintesi	13

1. Evoluzione di Dote Unica Lavoro

Dote Unica Lavoro (DUL) nasce nel 2013 come primo strumento unitario per l'attuazione delle politiche del lavoro in Regione Lombardia.

DUL si presenta come un modello universale, aperto a tutte le persone in età attiva al fine di accompagnarle, in modo personalizzato e proporzionato alle proprie esigenze e difficoltà, nella ricerca di un lavoro o nell'accrescimento delle proprie competenze.

Nella prima fase di attuazione della misura (2013-2015) sono stati presi in carico 82.217 destinatari, con un investimento a valere sul FSE di 62 milioni di euro, e sono state avviate al lavoro 57.275 persone, pari all'81% dei 70.767 disoccupati che hanno scelto percorsi di inserimento lavorativo.

I risultati sono ulteriormente migliorati nella seconda fase di attuazione (2016-2018), che sta volgendo al termine e che ha impegnato 180,7 milioni di euro a valere sul FSE: i destinatari presi in carico al 30/11/2018 sono 169.313 mila e sono stati avviati al lavoro 124.646 destinatari, pari al 95% delle 126.328 persone che hanno attivato percorsi di inserimento lavorativo.

Grazie ai risultati ottenuti e agli elementi innovativi che la caratterizzano, Dote Unica Lavoro è stata indicata tra le buone pratiche di Istruzione e Formazione nell'ambito dell'iniziativa RegioStars Awards 2017, promossa dalla Commissione Europea, ed è diventata un modello di riferimento per le politiche nazionali, ispirando l'architettura del Piano di Garanzia Giovani e i meccanismi di funzionamento dell'Assegno di Ricollocazione introdotto dal Jobs Act.

Il contesto attuale presenta diversi elementi di novità rispetto a quello di attivazione delle prime due fasi di DUL che richiedono di essere tenuti in considerazione per la conferma dello strumento e il lancio della sua terza fase.

In primo luogo, le evoluzioni normative degli ultimi anni determinano un nuovo contesto di policy, caratterizzato dall'entrata a regime di nuovi strumenti di politica attiva del lavoro a carattere nazionale, quali l'Assegno di Ricollocazione (AdR), rivolto in una prima fase ai percettori di Naspi da oltre quattro mesi e, a seguito del D.L. n 4/2019 convertito in legge n. 26/2019, ai percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC), nonché la misura Garanzia Giovani rivolta ai giovani fino ai 29 anni.

Inoltre, le politiche attive di Regione Lombardia devono tenere conto del miglioramento del contesto socio-economico lombardo, in cui si collocano diverse esigenze dei lavoratori e delle imprese: nel secondo trimestre 2018 in Regione Lombardia si registra un tasso di disoccupazione pari al 6%, in calo di oltre 2 punti percentuali rispetto al 2013, e un tasso di occupazione che ha superato il livello pre-crisi, raggiungendo il 68%.

Infine, sempre sul piano normativo, si presenta l'opportunità di adesione ai costi standard approvati dalla Commissione Europea con Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016, per un'ulteriore semplificazione della gestione.

2. Obiettivi della terza fase di Dote Unica Lavoro

Per la terza fase di attuazione, Regione Lombardia intende confermare l'impianto generale del modello e i suoi principi cardine:

- centralità della persona e libertà di scelta;
- intensità di aiuto differenziata in considerazione delle diverse caratteristiche ed esigenze delle persone;
- personalizzazione dei servizi;
- adozione di unità di costo standard per il rimborso dei servizi al lavoro e di formazione;

- orientamento al conseguimento del risultato occupazionale.

Considerati l'esperienza di gestione della dote, gli esiti degli approfondimenti sui risultati ottenuti ad oggi dalla misura e il mutato contesto normativo e socio-economico, emergono alcuni ambiti di evoluzione, tra cui:

- la revisione del target di destinatari e del sistema di profilazione degli stessi, tenendo conto delle nuove opzioni di politica attiva e dell'andamento del mercato del lavoro;
- l'adesione ai costi standard definiti a livello nazionale;
- la semplificazione delle procedure e delle regole di attuazione;
- una maggiore concentrazione della misura sui target più svantaggiati;
- la revisione dei panieri di servizi, secondo il principio per cui gli individui con minori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro necessitano di un accompagnamento che li renda più autonomi nella ricerca di un impiego e che gli individui con maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro richiedono un supporto più intensivo nella ricerca di un'occupazione;
- la ricerca di risultati occupazionali più duraturi nel tempo.

3. Destinatari

Lo strumento è destinato ai seguenti soggetti:

- Disoccupati, residenti e/o domiciliati in Lombardia, con almeno 30 anni di età;
- Occupati sospesi, in presenza di crisi, riorganizzazione aziendale o cessazione in unità produttive/operative ubicate in Lombardia, che siano percettori di un ammortizzatore sociale attraverso la Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), nell'ambito degli istituti dei Fondi di solidarietà o dell'Assegno di solidarietà come disciplinati dal D. Lgs. n. 148/2015.

I provvedimenti attuativi dirigenziali, anche sulla base della disponibilità delle risorse finanziarie di cui al par. 8, stabiliscono il dettaglio delle caratteristiche dei destinatari che possono accedere alla misura, inclusa l'assimilabilità di specifiche fattispecie occupazionali con quelle sopra elencate, e forme di integrazione e complementarietà con altre politiche a livello regionale e nazionale (es. Assegno di ricollocazione destinato ai percettori di Reddito di Cittadinanza), finalizzate ad assicurare l'universalità di accesso ai percorsi di politica attiva, nonché ad adempiere alle leggi regionali inerenti la formazione di target specifici.

I provvedimenti attuativi definiscono, altresì, la possibilità, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, di dare continuità alle misure attuate attraverso il dispositivo Dote Unica Lavoro - Fase 2, finalizzate alla formazione dei soggetti appartenenti alle forze dell'ordine e di quelli iscritti a Master universitari di I e II livello.

4. Soggetti beneficiari

La persona in possesso dei requisiti per l'accesso alla misura Dote Unica Lavoro può rivolgersi a:

- un operatore accreditato da Regione Lombardia per l'erogazione dei servizi al lavoro;
- alle Università del sistema universitario lombardo legalmente riconosciute esclusivamente per l'erogazione di servizi formativi nell'ambito di Master Universitari di primo e secondo livello;
- operatori accreditati alla formazione per target e servizi specifici che verranno precisati dal provvedimento attuativo dirigenziale.

L'operatore che prende in carico la persona ha la possibilità di agire in partenariato con altri operatori, anche accreditati per i servizi formativi, per fornire un'offerta completa e qualificata di servizi.

Gli operatori agiscono nell'ambito di un rapporto di natura concessoria/autorizzatoria, in senso lato, per la gestione di un servizio di rilievo pubblicitario e, dunque, di interesse generale.

La procedura di affidamento si svolge attraverso l'adozione di un avviso pubblico rivolto agli enti accreditati per la presentazione di progetti individuali.

Ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990, le erogazioni economiche si configurano come contributi pubblici, attribuiti per la realizzazione dei servizi alle persone da parte degli operatori, e non assumono la natura di corrispettivo di un rapporto sinallagmatico.

Pertanto tali erogazioni devono essere considerate alla stregua di una cessione avente ad oggetto denaro, fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e implicano la non applicabilità della nota di liquidazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (fatturazione delle operazioni).

L'operatore accreditato non può ricevere altre forme di compenso da parte di soggetti pubblici o privati per l'erogazione degli stessi servizi previsti dalla Dote Unica Lavoro.

La mancata presa in carico in modo non giustificato di una persona per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 22/2006 costituisce violazione dei compiti dell'operatore accreditato.

5. Accesso alla dote

5.1. Profilazione e fasce di intensità di aiuto

Dote Unica Lavoro prevede la possibilità, per la persona, di fruire di servizi funzionali ai fabbisogni di qualificazione e/o inserimento lavorativo, entro un budget definito.

Il budget varia in relazione alla fascia di "intensità d'aiuto" cui la persona viene assegnata sulla base delle proprie caratteristiche ed esigenze, come dettagliato nell'Allegato 2 "Il sistema di profilazione DUL Fase III" alla delibera.

Regione Lombardia, per la terza fase di Dote Unica Lavoro, determina l'appartenenza delle persone ad una delle possibili fasce di intensità d'aiuto:

- Fascia 1 "Bassa": persone che richiedono un supporto orientativo di base per ricollocarsi nel mercato del lavoro in autonomia;
- Fascia 2 "Media": persone che necessitano di un supporto maggiore che le renda più autonome nella ricerca di un impiego o le supporti nel trovare un rapporto di lavoro più duraturo;
- Fascia 3 "Alta": persone che necessitano di un supporto intensivo per la ricerca di un impiego;
- Fascia 4 "Molto Alta": persone che necessitano di un supporto intensivo per entrare/rientrare nel mercato del lavoro dopo un lungo periodo di disoccupazione;
- Fascia 5 "Altro aiuto": persone che necessitano di servizi finalizzati alla riqualificazione professionale e a migliorare la propria occupabilità.

Con riferimento ai destinatari di cui al par. 3, accedono alle prime quattro fasce i soggetti disoccupati e occupati sospesi con accordi aziendali che prevedono esuberanti, per la fruizione di servizi di formazione e lavoro, mentre sono destinatari della Fascia 5 gli altri soggetti che richiedono la

fruizione di servizi con valenza formativa, secondo le modalità previste dai provvedimenti attuativi. Il dettaglio dei servizi fruibili è descritto al successivo par. 5.2.

I provvedimenti attuativi dirigenziali dispongono le azioni correttive al fine di adeguare la declinazione delle variabili del sistema di profilazione per ottimizzare l'accesso alla misura da parte dei diversi target, anche in attuazione degli adeguamenti previsti nel rispetto delle finalità indicate dalla Giunta.

5.2. Panieri dei servizi

Entro il valore della dote determinato dalla propria fascia di intensità di aiuto, la persona sceglie i servizi necessari e funzionali a raggiungere i propri obiettivi occupazionali.

Per la terza fase della misura sono previsti sei possibili panieri di servizi, articolati come segue:

- A. Accesso al servizio:
 - 1. Presa in carico
- B. Orientamento e formazione:
 - 2. Orientamento individuale
 - 3. Orientamento di gruppo e formazione
- C. Percorso a risultato:
 - 4. Inserimento lavorativo
 - 5. Tirocinio
 - 6. Auto-imprenditorialità

Per il rimborso dei servizi individuali Regione Lombardia ricorre ai costi standard definiti a livello nazionale e approvati dalla Commissione Europea con Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016.

I sottoparagrafi che seguono illustrano le principali caratteristiche dei panieri sopra elencati e, nello specifico, le tipologie di servizi erogabili, i massimali di spesa e le eventuali condizioni di rimborso. I provvedimenti dirigenziali attuativi stabiliranno il dettaglio delle caratteristiche dei servizi e, per rispondere alle esigenze derivanti dai continui mutamenti dell'andamento del mercato del lavoro e ai risultati dell'iniziativa, potranno adeguare i massimali dei panieri entro il limite del 20%, nonché le condizioni di riconoscimento dei servizi, fermo restando il rispetto dei principi di attuazione definiti dal presente documento.

5.2.1. Accesso al servizio

Presa in carico

La fase di presa in carico include l'accoglienza della persona e il momento della prima rilevazione delle sue esigenze e caratteristiche, funzionali alla sua profilazione e alla definizione di un percorso personalizzato che risponda ai suoi bisogni.

La presa in carico rappresenta un servizio essenziale che deve essere erogato a titolo gratuito dagli operatori accreditati.

5.2.2. Orientamento e formazione

I servizi di orientamento e formazione sono funzionali a fornire al destinatario strumenti utili a rafforzare le proprie competenze e la propria consapevolezza rispetto alle potenzialità di ingresso nel mercato del lavoro.

I servizi possono essere erogati in modo individuale o collettivo ed è obbligatoria l'erogazione di almeno uno dei servizi di orientamento. In ogni caso, sono riconosciuti a processo e, ove previsto, a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale.

Orientamento individuale

I servizi inclusi nell'orientamento individuale (colloquio specialistico, orientamento individuale, bilancio delle competenze e analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità) consentono di approfondire i bisogni del singolo, definire i dettagli del percorso personalizzato e monitorare gli avanzamenti utili a raggiungere il risultato occupazionale.

I servizi sono riconosciuti a processo, ossia ad attività effettivamente realizzate dall'operatore accreditato: per le fasce di intensità di aiuto Bassa e Media, la condizione di rimborso è rappresentata dalla dimostrazione del raggiungimento di un risultato occupazionale, con l'attivazione di un contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi o il raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità.

I massimali sono differenziati per fascia di intensità di aiuto, come di seguito riportato.

Fascia Bassa	Fascia Media	Fascia Alta	Fascia Molto Alta
€ 213,00	€ 284,00	€ 355,00	€ 426,00

Formazione e orientamento di gruppo

I servizi di formazione sono funzionali a potenziare le conoscenze e le competenze dei destinatari, mentre i servizi di orientamento di gruppo sono utili a favorire un confronto costruttivo tra i partecipanti rispetto alle opportunità del mercato del lavoro e a favorire il networking.

La formazione ammessa è rappresentata dalla formazione permanente e/o di specializzazione fruita fuori dall'orario di lavoro o, se del caso, durante le ore di sospensione dallo stesso. È da escludere, quindi, la formazione continua.

I servizi sono riconosciuti a processo, sulla base dei costi standard definiti da Regione Lombardia e secondo le condizionalità di seguito indicate:

- per la Fascia Bassa il 100% del valore dei servizi di orientamento di gruppo è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi o dal raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità;
- per la Fascia Media il 50% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi o dal raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità;
- per la Fascia Alta il 30% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi o dal raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità;
- per la Fascia Molto Alta il 20% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi o dal raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità;

- per la Fascia Altro aiuto sono ammessi soltanto i servizi di formazione e non sono previste condizionalità.

I provvedimenti attuativi potranno prevedere determinazioni volte a rinforzare l'occupabilità dei destinatari di Fascia Bassa, anche attraverso l'erogazione di servizi di formazione.

I massimali sono differenziati per fascia di intensità di aiuto, come di seguito riportato.

Fascia Bassa	Fascia Media	Fascia Alta	Fascia Molto Alta	Fascia Altro Aiuto
€ 45,00 ¹	€ 594,00	€ 876,00	€ 1.158,00	€ 2.000,00

5.2.3. Percorsi a risultato

I percorsi a risultato sono rappresentati dalle attività realizzate dagli operatori accreditati, direttamente funzionali all'ingresso nel mercato del lavoro.

I percorsi possibili sono quello di Inserimento lavorativo e di Auto-imprenditorialità. Per la Fascia Molto Alta, è possibile anche il percorso di Tirocinio.

Potranno essere riconosciuti all'operatore i servizi riferiti ad un solo percorso.

Inserimento lavorativo

Il percorso di inserimento lavorativo è rappresentato dalle attività che conducono la persona alla sottoscrizione di un contratto di lavoro.

Il servizio di accompagnamento al lavoro è riconosciuto a fronte della sottoscrizione di un contratto, per un valore che varia in relazione alla tipologia di contratto e alla Fascia di intensità di aiuto della persona inserita.

Per la Fascia Bassa, in ragione delle caratteristiche dei soggetti collocabili, il servizio non è riconosciuto.

Per la Fascia Media, il servizio è riconosciuto solo nel caso in cui il contratto di lavoro abbia una durata minima di 12 mesi.

Per la Fascia Alta e Molto Alta, il servizio è riconosciuto a fronte della sottoscrizione di un contratto di almeno 6 mesi.

I provvedimenti dirigenziali attuativi, per rispondere alle esigenze derivanti dai continui mutamenti dell'andamento del mercato del lavoro e rafforzare la coerenza con il sistema di profilazione, potranno stabilire anche per la Fascia Bassa la possibilità di riconoscere il servizio alle medesime condizioni della Fascia Media e secondo i costi standard stabiliti dal citato Regolamento delegato.

Ai fini del riconoscimento del servizio, il contratto di lavoro deve essere unico, di durata almeno pari al minimo previsto per le singole fasce, incluse le proroghe, e deve prevedere almeno 20 ore settimanali, fatte salve le specifiche condizioni di rendicontazione che saranno declinate dai provvedimenti attuativi in coerenza con il quadro normativo della misura.

Il riconoscimento del servizio, per tutte le tipologie contrattuali ammesse, è inoltre condizionato alla verifica che, a tre mesi dall'attivazione del contratto, lo stesso sia ancora in essere.

¹ € 579,00 nel caso in cui sia prevista anche l'erogazione di servizi di formazione

I costi standard, differenziati per fascia di intensità di aiuto e tipologia contrattuale, sono di seguito riportati.

	Fascia Bassa	Fascia Media	Fascia Alta	Fascia Molto Alta
Tempo indeterminato	Non previsto	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00
Apprendistato II livello, Tempo determinato o Somministrazione ≥ 12 mesi	Non previsto	€ 1.300,00	€ 1.600,00	€ 2.000,00
Tempo determinato o Somministrazione 6-12 mesi	Non previsto	Non previsto	€ 1.000,00	€ 1.200,00

Tirocinio

Il percorso di tirocinio è rappresentato dalle attività che conducono una persona, in condizioni di elevata difficoltà nella ricerca di occupazione (Fascia Molto Alta), all'attivazione di un tirocinio in azienda, funzionale ad accrescere la propria esperienza professionale e le proprie competenze.

Il servizio è riconosciuto a conclusione di un periodo di tirocinio pari ad almeno 4 mesi, secondo i costi standard indicati nel prospetto sottostante.

Fascia Bassa	Fascia Media	Fascia Alta	Fascia Molto Alta
Non previsto	Non previsto	Non previsto	€ 500,00

Auto-imprenditorialità

I servizi di autoimprenditorialità sono rappresentati dalle attività che accompagnano le persone all'avvio di un'esperienza di autoimpiego o creazione di impresa, erogate in modo individuale o individualizzato.

I servizi sono riconosciuti a processo, sulla base delle effettive ore di accompagnamento svolte. Il 30% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dall'avvenuta iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan realizzato.

I servizi non sono riconosciuti per la Fascia Bassa.

Fascia Bassa	Fascia Media	Fascia Alta	Fascia Molto Alta
Non previsto	€ 600,00	€ 800,00	€ 1.000,00

5.3. Durata della dote

La durata della dote è pari a 6 mesi, ad esclusione della Fascia Molto Alta per cui è prevista una durata pari a 12 mesi.

I provvedimenti attuativi stabiliranno i criteri di reiterabilità della dote, prevedendo la possibilità di reiterazione della misura per le persone che non conseguono un risultato. Per l'attivazione di una nuova dote, di norma il destinatario è sottoposto a nuova profilazione: i provvedimenti attuativi stabiliscono anche i casi e le modalità con cui i destinatari che nel corso della politica hanno attivato un tirocinio o un rapporto di lavoro possono prorogare la propria dote o accedere alla fascia successiva per favorire una migliore qualità del risultato occupazionale.

5.4. Progetto di inserimento lavorativo

I provvedimenti dirigenziali attuativi potranno prevedere, in forma complementare e sussidiaria ai programmati interventi nazionali di sostegno al reddito, l'introduzione di percorsi di accompagnamento intensivo (PIL) che prevedono l'erogazione di indennità di partecipazione, strettamente connessi alla fruizione dei servizi programmati nella dote.

La misura è rivolta a soggetti residenti/domiciliati in Regione Lombardia che, al momento dell'attivazione della Dote Unica Lavoro in fascia molto alta, siano disoccupati da oltre 36 mesi e non percettori di ammortizzatori sociali.

La valorizzazione del PIL è correlata alla fruizione dei servizi di dote e potrà essere erogato solo al termine del percorso complessivo previsto in 12 mesi, nella misura dei servizi effettivamente fruiti e fino al raggiungimento del massimale di € 1.800.

Il provvedimento attuativo dirigenziale declinerà la soglia di accesso ISEE, in continuità con la seconda fase di DUL e le modalità per l'erogazione della misura.

6. Soglie per operatore

Dote Unica Lavoro prevede, per ogni operatore accreditato al lavoro, la definizione e l'aggiornamento periodico di un tetto di risorse con le quali effettuare le prese in carico dei partecipanti.

L'obiettivo dell'assegnazione di soglie agli operatori è di verificare l'andamento della misura e premiare la capacità di presa in carico e di ricollocazione, con particolare attenzione alle fasce più deboli del mercato del lavoro.

Le soglie non costituiscono assegnazione formale di risorse e rappresentano un sistema che consente di:

- orientare il comportamento degli operatori ai risultati occupazionali attraverso meccanismi di "premierità" e di "sanzione" sulla base delle loro performance;
- monitorare e regolare l'accesso alle risorse finanziarie con riferimento alle finalità della misura.

Il meccanismo di assegnazione delle soglie prevede come primo step il raggiungimento di un obiettivo minimo di rendimento che consente agli operatori più virtuosi di accedere alla assegnazione periodica delle soglie, escludendo gli operatori inattivi e coloro che hanno bassi tassi di efficacia.

I provvedimenti attuativi dirigenziali assegneranno le risorse sulla base di due criteri, secondo la metodologia di cui all'Allegato 3 "Soglie per operatore DUL Fase III":

- la componente di presa in carico: viene riconosciuto il 30% delle risorse da assegnare agli operatori che hanno effettuato maggiori prese in carico dei soggetti più deboli nelle fasce 2, 3 e 4;

- la componente di efficacia: il 70% delle risorse da assegnare viene riconosciuto agli operatori che hanno ottenuto maggiori ricollocazioni dei destinatari delle fasce 2, 3 e 4.

La prima assegnazione delle soglie è effettuata tenendo conto degli esiti occupazionali sulla base dei dati DUL relativi alla seconda Fase (2016-2018). In questa prima assegnazione il peso dato alle prese in carico è pari al 40%, alle ricollocazioni il peso è pari al 60%.

Le assegnazioni successive verranno effettuate sulla base di verifiche periodiche, la prima delle quali verrà realizzata entro undici mesi dall'avvio della misura e successivamente, di norma, ogni quattro mesi.

Gli stessi provvedimenti potranno, altresì, redistribuire periodicamente le risorse derivanti dalla stima delle economie attese che si genereranno nel corso della gestione (c.d. overbooking controllato), per assicurare la continuità delle prese in carico, fatta salva la disponibilità della dotazione finanziaria complessiva, di cui al successivo par. 8.

Il dettaglio delle modalità di definizione e aggiornamento delle soglie è descritto nell'Allegato 3 "Soglie per operatore DUL Fase III" alla delibera.

I provvedimenti attuativi dirigenziali dispongono le azioni correttive per rimodulare i criteri di redistribuzione delle risorse tese a rafforzare la coerenza con il sistema di profilazione e di accesso alla misura, anche in attuazione degli adeguamenti previsti nel rispetto delle finalità indicate dalla Giunta.

7. Modello di monitoraggio, controllo e valutazione

Regione Lombardia effettua verifiche periodiche sull'andamento dell'attuazione di Dote Unica Lavoro, con riferimento all'avanzamento finanziario e procedurale dell'iniziativa e ai risultati occupazionali raggiunti.

Sulla base degli esiti di tali verifiche, potranno essere individuate modifiche alle modalità attuative e ai relativi parametri, al fine di:

- favorire la realizzazione dei risultati attesi di occupazione ed occupabilità;
- rispettare i livelli di spesa previsti per la programmazione comunitaria 2014-2020.

In particolare, il monitoraggio assicura, tra l'altro, la verifica dell'avanzamento finanziario della misura al fine di accertare la percentuale di spesa effettiva delle doti rispetto agli importi assegnati.

Inoltre, Regione Lombardia implementa attività di controllo sulle attività realizzate dagli operatori, nonché sull'accuratezza, pertinenza e rilevanza delle informazioni trasmesse dagli stessi attraverso il sistema informativo, procedendo, nel caso di accertata irregolarità, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori (diffida, sospensione e revoca).

I processi gestionali di Dote Unica Lavoro sono disciplinati dalla regolamentazione comunitaria e sono caratterizzati dalle seguenti specificità:

- gli operatori partecipano alle attività di controllo, assicurando il rispetto delle regole in ogni fase di gestione della dote;
- il controllo svolto da Regione Lombardia sulle attività degli operatori è soggetto a verifiche di congruità da parte delle autorità comunitarie e continuamente aggiornato rispetto agli indicatori di rischio;
- il diritto al credito pertanto matura soltanto a completamento dei controlli di pagabilità;

- la separazione delle funzioni tra gestione e controlli, che fanno capo a due distinti centri di responsabilità dell'organizzazione.

Il provvedimento del dirigente competente stabilisce i termini entro i quali vengono effettuate le liquidazioni a seguito del completamento dei controlli.

È inoltre facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli in loco, anche senza preavviso, nonché effettuare controlli desk, in ogni fase di gestione della dote, su richiesta delle strutture regionali o su segnalazione da parte dei destinatari o di persone informate.

8. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per la terza fase di attuazione di Dote Unica Lavoro pari ad Euro 102.000.000 è a valere sulle seguenti risorse:

- € 100.000.000,00: a valere sull'Asse I del POR FSE 2014-2020 (azioni 8.1, 8.2, 8.5 e 8.6) Missione 15 – programma 03 – cap. 10793 – 10801 – 10808 – 10794 – 10802 – 10809 – 10795 – 10803 – 10810
- € 2.000.000,00 a valere sul Fondo regionale disabili di cui alla L.R. n. 13/13 e ss.mm.ii, Missione 15 – programma 01 – cap. 8426 – 8427 – 8447.

La dotazione potrà essere incrementata attraverso l'utilizzo delle economie che si realizzeranno a valere sulla L. n. 53/2000 delle risorse già stanziato per la seconda fase di Dote Unica Lavoro e non utilizzate alla chiusura dell'Avviso per il finanziamento di specifici interventi previsti dalla Misura.

L'intervento contribuisce all'attuazione della strategia "Nuove Aree Interne" di cui alla D.G.R. n. X/7586 del 18 dicembre 2017, per l'area Oltrepò Pavese e per l'area Alto Lago di Como e Valli del Lario.

9. Allegati

9.1. Scheda di sintesi

VOCI	DESCRIZIONE
TITOLO BANDO	DOTE UNICA LAVORO FASE III - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020
FINALITÀ	L'Avviso è uno strumento universale di promozione del lavoro con lo scopo di accompagnare, in modo personalizzato e proporzionato alle proprie esigenze e difficoltà, tutte le persone in età attiva nella ricerca di un lavoro o nell'accrescimento delle proprie competenze
PRS X LEGISLATURA	RA 94 Econ. 15.03 Potenziamento del sistema di politiche attive del lavoro, anche a sostegno dell'occupazione femminile, dei giovani e delle persone vulnerabili RA 96 Econ. 15.03 Valorizzazione e promozione di interventi integrati nelle situazioni di crisi aziendali.
SOGGETTI BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none">- Operatori accreditati alla formazione e al lavoro- Università del sistema universitario lombardo legalmente riconosciute
SOGGETTI DESTINATARI	<ul style="list-style-type: none">- Disoccupati, residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia, con almeno 30 anni di età;- Occupati sospesi, in presenza di crisi, riorganizzazione aziendale o cessazione in unità produttive/operative ubicate in Lombardia, che siano percettori di un ammortizzatore sociale attraverso la Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), nell'ambito degli istituti dei Fondi di solidarietà o dell'Assegno di solidarietà come disciplinati dal D. Lgs. n. 148/2015. <p>Ove previsto dai provvedimenti attuativi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Occupati appartenenti alla forza pubblica;- Iscritti ad un Master universitario di I e II livello;- Persone che intendono fruire di servizi formativi per assistenti familiari, in attuazione della L.R. n. 15/2015;

VOCI	DESCRIZIONE
	<ul style="list-style-type: none"> - Persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in esecuzione penale esterna o a fine pena, in attuazione delle L.R. n. 25/2017.
SOGGETTO GESTORE	Non pertinente
DOTAZIONE FINANZIARIA	<ul style="list-style-type: none"> - € 100.000.000,00: a valere sull'Asse I del POR FSE 2014-2020 (azioni 8.1, 8.2, 8.5 e 8.6) Missione 15 – programma 03 – cap. 10793 – 10801 – 10808 – 10794 – 10802 – 10809 – 10795 – 10803 – 10810; - € 2.000.000,00 a valere sul Fondo regionale disabili di cui alla L.R. n. 13/2003 e ss.mm.ii, Missione 15 – programma 01 – cap. 8426 – 8427 – 8447. <p>La dotazione potrà essere incrementata attraverso l'utilizzo delle economie che si realizzeranno a valere sulla L. n. 53/2000 delle risorse già stanziare per la seconda fase di Dote Unica Lavoro e non utilizzate alla chiusura dell'Avviso per il finanziamento di specifici interventi previsti dalla Misura.</p> <p>L'intervento contribuisce all'attuazione della strategia "Nuove Aree Interne" di cui alla D.G.R. n. X/7586 del 18 dicembre 2017, per l'area Oltrepò Pavese e per l'area Alto Lago di Como e Valli del Lario.</p>
FONTE DI FINANZIAMENTO	POR FSE 2014-2020 - Asse prioritario: Asse I - Occupazione Fondo disabili
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Entità variabile per percorso in relazione alla fascia di intensità di aiuto, fino a € 4.584,00
REGIME DI AIUTO DI STATO	Il presente intervento non si configura come aiuto di Stato
INTERVENTI AMMISSIBILI	Servizi di formazione e al lavoro
SPESE AMMISSIBILI	<p>Panieri di servizi:</p> <p><u>Accesso al servizio</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presa in carico <p><u>Orientamento e formazione:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Orientamento individuale 3. Orientamento di gruppo e formazione <p><u>Percorso a risultato</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Inserimento lavorativo


VOCI	DESCRIZIONE
	5. Tirocinio 6. Auto-imprenditorialità
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Procedura a sportello
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Le domande di dote presentate verranno sottoposte alla verifica del possesso dei requisiti
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Le prestazioni dei servizi saranno erogate a costo standard: - a processo - a risultato
TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI	Durata della dote: 6 mesi per tutte le fasce di intensità di aiuto, ad esclusione della Fascia Molto Alta per cui è prevista una durata pari a 12 mesi.
POSSIBILI IMPATTI	<ul style="list-style-type: none"> - aumento del tasso di occupazione dei disoccupati - aumento del tasso di permanenza al lavoro dei lavoratori in imprese impegnate ad adattarsi ai cambiamenti del contesto socioeconomico
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo - partecipanti di età tra i 15 e i 29 anni - le persone di età inferiore a 25 anni - i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi
COMPLEMENTARIETÀ TRA FONDI	SI: PON YEI



Il sistema di profilazione DUL Fase III
Aggiornamenti al documento metodologico sulla profilazione
nell'ambito del sistema dotale 2019 - 2021

Codice Polis-Lombardia:190301LAV

Aprile 2019



Il sistema di profilazione DUL Fase III

Aggiornamenti al documento metodologico sulla profilazione nell'ambito del sistema dotale 2019 – 2021, promosso da U.O. Supporto alle politiche e coordinamento statistica nell'ambito del Piano triennale delle attività 2018-2020.

(Codice PoliS-Lombardia: 190301LAV)

PoliS-Lombardia

Dirigente di riferimento: Giampaolo Montaletti

Gruppo di ricerca: Giampaolo Montaletti - PoliS-Lombardia; Simonetta Guzzo - PoliS-Lombardia.

Pubblicazione non in vendita.

Nessuna riproduzione, traduzione o adattamento
può essere pubblicata senza citarne la fonte.

Copyright® PoliS-Lombardia

PoliS-Lombardia

Via Taramelli, 12/F - 20124 Milano

www.polis.lombardia.it

INDICE

Introduzione	5
1. Principi del nuovo modello di profilazione	6
2. La base statistica per la costruzione del modello	6
3. Il sistema di profilazione.....	7
3.1 Accesso alla Fascia 1 e alla Fascia 4.....	9
3.2 Accesso alla Fascia 2 e alla Fascia 3.....	9
3.3 Classi di equivalenza.....	9
3.3.1 <i>Occupati sospesi</i>	9
3.3.2 <i>Persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria</i>	10
3.3.3 <i>Altri casi specifici</i>	10

Introduzione

Dote Unica Lavoro (DUL) è un programma di politica attiva del lavoro di Regione Lombardia nell'ambito delle misure previste dal Programma Operativo Regionale del FSE.

La Dote Unica Lavoro, avviata nel 2013 e aggiornata nel 2015, rappresenta lo strumento cardine di Regione Lombardia per l'accompagnamento al lavoro dei disoccupati, che si caratterizza per essere unitario e universale.

Il sistema di profilazione, introdotto a livello regionale con la Dote Unica Lavoro, ha consentito di definire percorsi di politica attiva rispondenti alle difficoltà delle persone a ricollocarsi.

Il sistema di prevede l'inserimento in fasce ad intensità di aiuto ed è strutturato su due elementi fondamentali:

1. una profilazione sulla base di criteri oggettivi e quantitativi;
2. una differenziazione su base individuale, con un'offerta di servizi la cui intensità varia a seconda del bisogno della persona.

Per la terza fase di attuazione di Dote Unica Lavoro (2019-2021), Regione Lombardia mantiene il sistema di profilazione basato sul principio della differenziazione dell'intensità di aiuto e introduce degli aggiornamenti che consentono di assicurare la rispondenza del sistema al nuovo contesto di attuazione e il raccordo con il quadro nazionale delle politiche del lavoro¹.

Il documento riprende la metodologia per la definizione del sistema di profilazione e descrive le caratteristiche per l'assegnazione delle fasce ad intensità di aiuto in DUL, così come presentati nell'allegato 2 della DGR n. X/959 del 11 dicembre 2018, con il recepimento degli adeguamenti apportati al modello.

¹ Misure nazionali: Assegno di Ricollocazione (AdR); Garanzia Giovani; Reddito di Cittadinanza.

1. Principi del nuovo modello di profilazione

DUL si conferma come uno strumento universale di politica attiva rivolto a tutti i lavoratori nel corso della loro vita attiva, per supportare la loro capacità di attivazione per reinserirsi nel mercato del lavoro.

La definizione del sistema di profilazione regionale utilizza parametri oggettivi e verificabili per definire l'accesso alla politica attiva e si basa su variabili che determinano la maggiore o minore probabilità di una persona a ricollocarsi.

Tali variabili sono state individuate a seguito dell'analisi dei dati delle persone che hanno partecipato a DUL 2015 – 2018.

Le analisi sono state effettuate nell'ambito del DataLab, iniziativa congiunta di PoliS-Lombardia e Lombardia Informatica con l'obiettivo di fornire un supporto per la progettazione e l'attuazione delle politiche regionali. La base delle analisi poggia su metodologie di machine learning, ovvero una classe di modelli che automatizza schemi analitici e consente di trovare relazioni fra fenomeni non immediatamente evidenti. Applicando queste metodologie ai dati relativi alla carriera lavorativa delle persone è stato possibile ottenere informazioni utili per la definizione delle regole di profilazione del sistema dotale.

Oltre agli esiti delle analisi condotte sui dati DUL 2015-2018, hanno concorso alla definizione del sistema di profilazione anche altri elementi, quali:

- l'adesione di Regione Lombardia al Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016, per stabilire il numero e le caratteristiche delle fasce di intensità di aiuto;
- il raccordo e la complementarità con le altre misure nazionali;
- le osservazioni delle Parti Sociali rispetto alla necessità di dare maggiore valore ad alcuni fattori che possono migliorare la probabilità di reinserimento al lavoro per alcuni target (es. occupati sospesi).

2. La base statistica per la costruzione del modello

Per la determinazione dei criteri alla base del modello delle fasce ad intensità di aiuto, sono state condotte delle analisi con l'obiettivo di valutare un sistema di profilazione basato sulle probabilità di ritrovare lavoro per i cittadini in cerca di occupazione.

Il dataset utilizzato per l'analisi contiene i contratti dei cittadini in cerca di occupazione, che hanno manifestato la volontà di ritrovare lavoro rilasciando, tra Dicembre 2015 e Aprile 2018, almeno una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) presso i Centri per l'Impiego, l'INPS o altri enti accreditati.

Le informazioni relative ad ogni singolo contratto presente nel dataset provengono dalle Comunicazioni Obbligatorie² (COB), ovvero le comunicazioni devono essere inviate dai datori di lavoro ogni volta che un contratto viene avviato, cessato, prorogato o trasformato.

² Il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (GU del 27/12/2007), ha reso obbligatorio l'invio delle comunicazioni per via telematica delle comunicazioni di avviamento, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro da parte di tutti i datori di lavoro (comprese le pubbliche amministrazioni) per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, per alcune categorie di lavoro autonomo, per il lavoro associato e per tutte le altre esperienze lavorative.

Tali comunicazioni contengono informazioni di rilievo sul lavoratore e consentono di ricostruire longitudinalmente la successione di eventi e contratti che si sono succeduti per ogni persona.

Per gli approfondimenti sulla metodologia e i contenuti dell'analisi condotta nell'ambito del Data Lab si rimanda al documento "DataLab – Occupabilità³", disponibile agli atti presso la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

Di seguito si riassumono i principali risultati.

Applicando il modello è stato possibile individuare le variabili chiave per discriminare i lavoratori che hanno trovato lavoro entro 180 giorni dalla dichiarazione di disponibilità dalle persone che non hanno trovato lavoro.

Tali variabili sono così individuate:

- l'età del lavoratore,
- la carriera professionale degli ultimi due anni di lavoro della persona;
- l'essere o meno percettore di un sostegno al reddito (NASpl).

In particolare, dalle analisi condotte si osservano alcune evidenze:

- il titolo di studio, il genere e la nazionalità non incidono significativamente sulla probabilità di ricollocarsi;
- incide maggiormente la carriera, intesa come numero di contratti e "cosa ho fatto finora" e l'età;
- la presenza di forme di sostegno al reddito incide negativamente sulla probabilità di ricollocarsi;
- dopo i primi quattro mesi la probabilità di attivare un nuovo contratto decresce rapidamente.

Pertanto emerge come:

- chi perde un contratto di lunga durata (es tempo indeterminato da 10 anni) ha minori probabilità di ricollocarsi;
- una carriera più flessibile ha un effetto positivo sulla probabilità di occupazione;
- i giovani hanno più probabilità di ricollocarsi;
- al crescere dell'età diminuiscono le probabilità di ricollocarsi;
- la presenza di forme di sostegno al reddito, come ad esempio NASpl, ha un effetto negativo sulla probabilità di occupazione.

3. Il sistema di profilazione

Nella definizione dei criteri per la profilazione si è tenuto conto delle evidenze in esito alle analisi basate sulla stima della probabilità che la persona ha di ricollocarsi.

La conoscenza derivata da queste analisi ha consentito di definire le regole per l'assegnazione delle fasce di intensità d'aiuto in seguito alla profilazione.

La "**carriera professionale**" è la variabile chiave. L'aiuto alla ricollocazione deve essere messo in relazione al percorso professionale della persona, intesa come numero di contratti attivati negli ultimi due anni.

³ Il documento è stato elaborato nell'ambito del progetto DataLab promosso da Polis-Lombardia in collaborazione con Lombardia Informatica (Lispa) per la conduzione delle analisi a supporto della definizione dei criteri per la profilazione,

I livelli individuati per questo criterio sono basati sul numero di attivazioni intese come numero di comunicazioni obbligatorie di avvio contratti, così suddivise:

- a) ≤ 1 attivazioni;
- b) 2 attivazioni;
- c) ≥ 3 attivazioni.

Il criterio “**tempo trascorso dell’ultimo rapporto di lavoro/altro avviamento**” è dato dalla distanza che intercorre dall’ultima comunicazione di cessazione disponibile al momento della profilazione. La data di cessazione viene calcolata con le comunicazioni riferite a qualsiasi avviamento, anche non derivante da contratti di lavoro (ad esempio tirocinio).

I livelli individuati per questo criterio tengono conto dell’evidenza per cui dopo i primi quattro mesi la probabilità di attivare un nuovo contratto decresce rapidamente e che dopo 36 mesi la probabilità di ricollocarsi è ridotta.

Sono individuati i seguenti livelli:

- a) ≤ 4 mesi;
- b) > 4 mesi ≤ 36 mesi;
- c) > 36 mesi.

Per il calcolo di questo criterio viene preso come riferimento l’ultima comunicazione obbligatoria di cessazione. Nei casi in cui tale informazione non è presente, come approssimazione di questo criterio, viene presa la data della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.lgs. 150/2015, come illustrato successivamente.

Il criterio “**età**” suddivide la popolazione in tre livelli, tenuto conto che i soggetti fino a 29 anni accedono a Garanzia Giovani, quindi non vengono inclusi in questa definizione.

Le fasce di età vengono così suddivise:

- a) ≥ 30 anni ≤ 39 anni;
- b) ≥ 40 anni ≤ 55 ;
- c) ≥ 56 anni.

Il criterio “**genere**” viene definito tramite due livelli:

- a) Maschio
- b) Femmina

La combinazione dei livelli di questi criteri determina l’assegnazione ad una delle fasce di diversa intensità di aiuto previste:

1. Fascia a bassa intensità di aiuto	2. Fascia a media intensità di aiuto	3. Fascia ad alta intensità di aiuto	4. Fascia ad intensità di aiuto molto alta	5. Fascia altro aiuto
Persone che richiedono un supporto orientativo di base per ricollocarsi nel mercato del lavoro in autonomia	Persone che necessitano di un supporto maggiore che li renda più autonomi nella ricerca di un impiego o li supporti nel trovare un rapporto di lavoro più duraturo	Persone che necessitano di un supporto intensivo per la ricerca di un impiego	Persone che necessitano di un supporto intensivo per entrare/rientrare nel mercato del lavoro dopo un lungo periodo di disoccupazione	Persone che necessitano di servizi finalizzati alla riqualificazione professionale e a migliorare la propria occupabilità

L'inserimento all'interno di una fascia determina la tipologia e l'intensità di intervento che può essere offerto alla persona e i servizi attivabili con la Dote.

Le variabili della profilazione potranno essere modificate in base alle analisi periodiche, che terranno conto anche dei mutamenti del mercato del lavoro e dell'andamento della misura. I provvedimenti attuativi dirigenziali disporranno gli eventuali correttivi al fine di attuare gli adeguamenti necessari nel rispetto delle finalità indicate dalla Giunta regionale.

3.1 Accesso alla Fascia 1 e alla Fascia 4

I criteri di accesso per la Fascia a bassa intensità di aiuto (Fascia 1) e quelle ad intensità di aiuto molto alta (Fascia 4), sono fissi e determinati in base al criterio "tempo trascorso dell'ultimo rapporto di lavoro/altro avviamento".

Dalle analisi emerge come generalmente nei primi quattro mesi, dopo la fine di un rapporto di lavoro, la probabilità di trovare un lavoro sia più alta e come questa probabilità diminuisca rapidamente al trascorrere del tempo, indipendentemente da altri fattori quali l'età e il genere.

Per questa ragione viene stabilito che coloro che hanno concluso un rapporto di lavoro o altro avviamento nei 4 mesi precedenti la profilazione vengono assegnati alla Fascia 1. Il presupposto è che tali persone abbiano bisogno di un aiuto minimo per potersi attivare, possibilmente in modo autonomo.

Coloro che hanno invece concluso l'ultimo rapporto di lavoro o altro avviamento da oltre 36 mesi, sono persone disoccupate da lungo periodo che necessitano di un forte sostegno individuale per rientrare nel mercato del lavoro, di conseguenza vengono assegnate alla Fascia 4.

3.2 Accesso alla Fascia 2 e alla Fascia 3

L'assegnazione alla Fascia di aiuto a media intensità (Fascia 2) e quella ad alta intensità di aiuto (Fascia 3) avviene attraverso la combinazione dei criteri rappresentati nella tabella 1, di seguito riportati:

- carriera professionale;
- tempo trascorso dall'ultimo rapporto di lavoro/altro avviamento (o, in specifici casi, data della DID);
- età;
- genere.

Nell'attribuzione della fascia di aiuto, per favorire l'occupazione delle donne, viene dato maggiore peso al genere femminile.

3.3 Classi di equivalenza

All'interno del sistema di regole per la profilazione vengono individuati alcuni casi, che richiedono di definire l'accesso alle Fasce di aiuto in base alle specifiche caratteristiche.

3.3.1 Occupati sospesi

Per gli "occupati sospesi" che necessitano di accedere alle politiche attive viene individuata una profilazione predeterminata dalla loro condizione occupazionale, legata alla prospettiva di poter mantenere la posizione lavorativa nell'ambito dell'azienda che ha fatto richiesta di strumenti di sostegno al reddito (CIGS, contratti di solidarietà etc.). Pertanto gli occupati sospesi senza

dichiarazione di esuberi, accedono alla Fascia 5 destinata a coloro che necessitano di rafforzare le proprie competenze attraverso servizi formativi.

Diversamente, i destinatari appartenenti al target degli “occupati sospesi” con dichiarazione di esuberi per i quali vi è l’esigenza, oltre alla riqualificazione, anche di avviare azioni di ricerca di un nuovo lavoro, vengono assegnati alla Fascia ad alta intensità di aiuto (Fascia 3).

3.3.2 Persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria

Al fine di favorire il reintegro nella società delle persone ammesse a misure alternative alla detenzione o/e che sono autorizzate a partecipare ad attività al di fuori dell’istituto penitenziario, viene garantito l’accesso a Dote Unica Lavoro fino a 12 mesi successivi al termine della pena. Per questi destinatari viene individuata una profilazione predeterminata in Fascia 4, al fine di garantire percorsi intensivi di accompagnamento individuale nella fase di detenzione propedeutici all’inserimento lavorativo.

3.3.3 Altri casi specifici

Il criterio relativo al “tempo trascorso dall’ultimo rapporto di lavoro/altro avviamento” viene determinato dalla presenza a sistema di una comunicazione obbligatoria (COB). Tuttavia vi sono alcuni casi in cui tale comunicazione può non essere presente, nello specifico:

- la persona non ha mai lavorato;
- la persona ha avuto rapporti di lavoro che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione;
- la persona proviene da altra regione e non ha mai lavorato presso un’azienda ubicata sul territorio lombardo⁴.

In questi casi, dovendo individuare un elemento che consenta di determinare l’equivalente del criterio “tempo trascorso dall’ultimo rapporto di lavoro/altro avviamento”, viene presa in considerazione la data della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.lgs. 150/2015.

Pertanto, quando una persona rientra in una delle condizioni per le quali non è presente una comunicazione obbligatoria, la sua profilazione avviene prendendo come riferimento la data della DID secondo le seguenti regole:

- persona senza COB e con DID > 36 mesi: viene inserita in Fascia 4;
- persona senza COB e con una DID ≤ 36 mesi: si prende come criterio prioritario l’età e il genere secondo lo schema che segue:

Comunicazione obbligatoria (COB)	Genere	Età		
		≥ 30 anni ≤ 39 anni	≥ 40 anni ≤ 55 anni	≥ 56 anni
Nessuna COB né di attivazione né di cessazione	Maschio	Fascia 2	Fascia 2	Fascia 3
	Femmina		Fascia 3	

Di seguito viene riportata la Tabella 1, che sintetizza le regole del nuovo modello di profilazione.

⁴ Lo sviluppo del sistema informativo a livello nazionale dovrebbe far superare tale casistica, rendendo disponibili le COB a livello nazionale. Nelle more del perfezionamento di tale servizio, tale casistica viene presa in considerazione.

Tabella 1 Criteri, requisiti e condizioni per la profilazione

Criterio	Requisito	Condizione			Tempo	Fascia					
Carriera	Privo di lavoro	Almeno una delle seguenti condizioni: • Presenza di una COB di cessazione • Presenza di una data termine contratto			0 ≤ 4 mesi	1					
	Privo di lavoro	Almeno una delle seguenti condizioni: • Presenza di una COB di cessazione • Presenza di una data termine contratto			36 mesi	4					
	Privo di lavoro e privo di COB	DID in corso di validità da più di 36 mesi (> 36 mesi)									
	• Privo di lavoro con una COB di cessazione		N. avviamenti negli ultimi 2 anni	Età	Genere	> 4 mesi ≤ 36 mesi					
								≤ 1	≥ 30 anni ≤ 39 anni	Maschio Femmina	2
									≥ 40 anni ≤ 55 anni		3
			≥ 56 anni	3							
			2	≥ 30 anni ≤ 39 anni	Maschio Femmina			2			
				≥ 40 anni ≤ 55 anni	Maschio			2			
					Femmina			3			
				≥ 56 anni	Maschio Femmina			3			
			≥ 3	≥ 30 anni ≤ 39 anni	Maschio Femmina			2			
				≥ 40 anni ≤ 55 anni	Maschio			2			
					Femmina			3			
			≥ 56 anni	Maschio Femmina	3						
	Privo di lavoro , senza COB e DID in corso di validità, ≤ 36 mesi		-	≥ 30 anni ≤ 39 anni	-	2					
≥ 40 anni ≤ 55				Maschio	2						
				Femmina	3						
-	≥ 56 anni	-	3								
• Occupato sospeso in CIGS; • Occupato sospeso con Contratto di solidarietà di cui all'art. 21 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 148/2015; • Occupato sospeso con Fondi di solidarietà (inclusi Accordi /Assegno di solidarietà) di cui al Titolo II del D. Lgs. 148/2015					0	3					
							• Causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi con previsione di esubero • Causale per cessazione ai sensi dell'art. 44 D.L. 109/2018 • Sospesi in CIGS ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 148/2015 con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi con previsione di esubero (previa sottoscrizione del PSP)				
• Occupato sospeso in CIGS; • Occupato sospeso con Contratto di solidarietà di cui all'art. 21 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 148/2015; • Occupato sospeso con Fondi di solidarietà (inclusi Accordi /Assegno di solidarietà) di cui al Titolo II del D. Lgs. 148/2015					0	5					
							• Causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi senza previsione di esubero • Sospesi in GIGS ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 148/2015 con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi senza previsione di esubero (previa sottoscrizione del PSP).				

Criterio	Requisito	Condizione	Tempo	Fascia
	Persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria	<ul style="list-style-type: none"> • Persone ammesse a misure alternative alla detenzione o/e che sono autorizzate a partecipare ad attività al di fuori dell'istituto penitenziario 	0	4




Soglie per operatore DUL Fase III

Aggiornamento al documento metodologico per l'assegnazione e la determinazione periodica delle soglie nell'ambito del sistema dotale 2019 - 2021

Codice PoliS-Lombardia: 190301LAV

Aprile 2019



Soglie per operatore DUL Fase III

Aggiornamento al documento metodologico per l'assegnazione e la determinazione periodica delle soglie nell'ambito del sistema dotale 2019 - 2021

promosso da U.O. Supporto alle politiche e coordinamento statistica

nell'ambito del Piano triennale delle attività 2018-2020

(Codice PoliS-Lombardia: 190301LAV)

PoliS-Lombardia

Dirigente di riferimento: Giampaolo Montaletti

Gruppo di progettazione: Giampaolo Montaletti, PoliS-Lombardia; Simonetta Guzzo, PoliS-Lombardia.

Pubblicazione non in vendita.

Nessuna riproduzione, traduzione o adattamento

può essere pubblicata senza citarne la fonte.

Copyright® PoliS-Lombardia

PoliS-Lombardia

Via Taramelli, 12/F - 20124 Milano

www.polis.lombardia.it

INDICE

Introduzione	6
1. Obiettivi ed elementi chiave del modello	7
2. Definizione delle soglie di spesa per operatore	7
2.2 Meccanismo di funzionamento delle soglie	8
2.3 Le verifiche periodiche e le coorti di destinatari.....	8
2.4 L'obiettivo minimo di rendimento	9
2.5 La redistribuzione delle soglie non utilizzate.	9
3. Criteri per la determinazione periodica delle soglie	10
3.1 Componente di presa in carico	10
3.2 Componente di efficacia	11
3.3 La determinazione delle soglie	11
3.4 Assegnazione iniziale della soglia.....	12
4 Gli operatori accreditati	13
4.1 Gli operatori pubblici	13
5. Overbooking controllato	13
6. Aggiornamento del sistema	13

Introduzione

Il programma regionale Dote Unica Lavoro (DUL) è lo strumento cardine di Regione Lombardia per favorire l'occupazione mediante l'offerta di servizi personalizzati per il re-inserimento nel mondo lavorativo.

La DUL è stata lanciata da Regione Lombardia nel 2013, rinnovando il sistema dotale sino ad allora attuato, come strumento unitario, sempre attivo e a carattere universalistico¹.

Nell'ottobre del 2015 la DUL², in occasione della nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020, è stata ulteriormente aggiornata.

Con il sistema di "budget per operatore" è stata riconosciuta all'operatore una soglia massima di spesa, che si modificava in aumento o in diminuzione sulla base delle performance di efficacia ottenute dagli enti accreditati, periodicamente valutati nel loro operato.

Per la definizione della III fase di DUL, il modello di soglie per operatore è stato rivisto alla luce delle evidenze emerse dalle analisi condotte sui percorsi realizzati con le doti.

Dalle analisi effettuate risulta che la maggior parte delle ricollocazioni avviene nei primi quattro mesi di presa in carico e l'intensità dei servizi erogati segue questo andamento, diminuendo il numero e le ore erogate dei servizi in rapporto alla velocità di inserimento lavorativo. È stato osservato che la valutazione delle performance senza la previsione di alcuni correttivi, induce negli operatori comportamenti di natura opportunistica.

Il documento riprende il metodo di definizione delle nuove soglie per operatore, intese come soglie di spesa (e non come assegnazione formale di risorse) all'interno delle quali l'operatore accreditato al lavoro attiva le Doti, così come presentato nell'allegato 3 della DGR n. X/959 del 11 dicembre 2018, introducendo la seguente modifica:

- modifica della tempistica delle coorti dei destinatari prese in considerazione per le verifiche periodiche (par. 2.3);

¹ Atti di riferimento: DGR X/555 del 02/08/2013 «Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro»; DGR X/748 del 04/10/2013, definisce le modalità operative di funzionamento e gli indirizzi per la prima programmazione dell'intervento; DDUO 9254 del 14.10.2013 «Approvazione delle Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro e del Manuale Unico di Gestione»; DDUO 9308 del 15.10.2013 «Avviso Dote Unica Lavoro».

² Atti di riferimento: DGR X/4150 del 08/10/2015 «Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020»; DGR X/4151 del 08/10/2015 Reddito di Autonomia: determinazioni in merito alle politiche attive del lavoro (PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO - PIL); DGR X/4526 del 08/10/2015 Attuazione della Dote Unica Lavoro Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020; DGR X/5053 del 18/04/2016 Dote Unica Lavoro Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – interventi evolutivi.

1. Obiettivi ed elementi chiave del modello

Gli obiettivi chiave dell'assegnazione delle soglie agli operatori accreditati ai servizi al lavoro sono:

- definire delle quote entro cui ogni operatore può effettuare le prese in carico per controllare e valutare l'andamento della misura;
- valorizzare gli operatori più virtuosi: a fronte di risorse finanziarie limitate, il sistema consente di attuare dei meccanismi di "premieria" e di "sanzione" sulla base del comportamento degli operatori valutato rispetto alle loro performance.

Tale modello definisce delle soglie di uso delle risorse pubbliche entro cui l'operatore deve operare, soggette a valutazione e rideterminazione periodica per tutta la durata dell'avviso.

Gli elementi chiave introdotti nel sistema sono:

- analisi e valutazione di coorti sul contingente di prese in carico, riferite ai sei mesi antecedenti la valutazione;
- pianificazione delle quote di risorse finanziarie da immettere nella misura, collegata ai momenti di verifica;
- introduzione di un "obiettivo minimo di rendimento" comune a tutti gli operatori;
- definizione di un'unica regola per l'applicazione del meccanismo di rideterminazione delle soglie, basata sulle prese in carico e le performance.

2. Definizione delle soglie di spesa per operatore

Regione Lombardia, in fase d'attuazione della Dote Unica Lavoro Fase III, assegna agli operatori accreditati per i servizi al lavoro una soglia di spesa.

La determinazione delle soglie si articola in una assegnazione iniziale, a cui seguiranno verifiche periodiche.

Coerentemente con lo spirito della misura di sostenere i soggetti più deboli del mercato del lavoro, i dati per l'assegnazione e le successive determinazioni delle soglie prenderanno come riferimento le fasce di profilazione con maggiore intensità di aiuto (Fascia 2 "Media"; Fascia 3 "Alta" e Fascia 4 "Molto Alta"), a cui viene dato un peso legato a dei fattori conseguenti le modifiche della misura nel suo complesso:

- è stata innalzata la tipologia di risultato, ossia il risultato ha una qualità più elevata nella fascia 2 rispetto alla fascia 3 e nella fascia 3 rispetto alla fascia 4;
- per le caratteristiche di accesso alla misura, i destinatari attesi nelle fasce più alte (3 e 4) potrebbero avere un peso relativamente inferiore alle altre fasce.

I dati relativi alla Fascia 1 "Bassa intensità di aiuto", non saranno rilevati ai fini dell'assegnazione/rideterminazione delle soglie.

I **criteri** per l'assegnazione e la rideterminazione delle soglie sono due:

- **componente di presa in carico**: 30% delle risorse da assegnare, calcolata per gli operatori che hanno effettuato maggiori prese in carico dei soggetti più deboli nelle fasce 2, 3 e 4;
- **componente di efficacia**: il 70% delle risorse da assegnare, riconosciuta agli operatori che hanno ottenuto maggiori ricollocazioni dei destinatari delle fasce 2, 3 e 4.

2.2 Meccanismo di funzionamento delle soglie

L'operatore può prendere in carico persone fino al valore della sua soglia.

L'operatore può monitorare l'andamento delle risorse assegnate attraverso un contatore sul sistema informativo.

Ogni dote avviata fa scalare l'importo richiesto nei PIP di ogni Dote dal contatore dell'operatore che effettua la presa in carico.

Quando il valore della dote rendicontata è inferiore al valore iniziale richiesto nel PIP, la differenza viene imputata alle risorse stanziati complessivamente e non alla soglia del singolo operatore.

2.3 Le verifiche periodiche e le coorti di destinatari

Regione Lombardia verifica il livello complessivo delle assegnazioni raggiunto dagli operatori che partecipano all'Avviso per assicurare la copertura finanziaria e la continuità dei servizi erogati ai destinatari della misura.

La prima verifica è fissata al decimo mese dall'avvio della misura, successivamente le verifiche saranno effettuate ogni quattro mesi.

La base dati per le verifiche è rilevata il mese precedente rispetto a quello di immissione delle risorse³.

Le verifiche vengono realizzate su **coorti**. Per coorte si intende il gruppo di destinatari presi in carico in uno specifico arco di tempo. Le analisi sulle coorti consentono di valutare le doti per le quali è trascorso un tempo sufficiente per realizzare il percorso di inserimento lavorativo.

Nella prima verifica il gruppo è costituito dalle persone prese in carico nei primi quattro mesi di attività. La verifica prende in considerazione le persone prese in carico e le relative ricollocazioni avvenute entro la data di rilevazione dei dati.

Nella verifica successiva si aggiungono alla valutazione le persone prese in carico nei quattro mesi successivi. Ad ogni ulteriore verifica vengono aggiunti al gruppo le persone prese in carico nei quattro mesi successivi e vengono valutate le relative ricollocazioni.

A titolo esemplificativo si riporta una rappresentazione della prima e della seconda verifica, per coorti :

Immagine 1_Prima Verifica



³ Ai fini della valutazione, vengono prese in considerazione le doti "rendicontate" con il servizio di inserimento lavorativo, non strettamente legate allo status amministrativo in cui si trovano al momento della rilevazione.

Immagine 2_Seconda Verifica

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ag	Sett	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar
I Coorte				II Coorte									Rilevazione dati II Verifica	Esiti II Verifica
Prese in carico I e II Coorte														
Ricollocazioni I e II Coorte														

2.4 L'obiettivo minimo di rendimento

Il meccanismo di determinazione delle soglie prevede come primo step il raggiungimento dell'obiettivo minimo di rendimento, che consente agli operatori più virtuosi di accedere all'assegnazione periodica delle soglie.

La percentuale determinata per tale obiettivo è pari al 5%⁴:

Obiettivo minimo di rendimento	5%
---------------------------------------	-----------

Il calcolo per determinare l'obiettivo minimo di rendimento è dato dal rapporto delle ricollocazioni sulle prese in carico nelle fasce 2, 3 e 4, calcolato per ogni singolo operatore:

$$\frac{Rf2_i + Rf3_i + Rf4_i}{Pf2_i + Pf3_i + Pf4_i}$$

Solo gli operatori che hanno raggiunto e/o superato tale obiettivo, partecipano alla verifica per la determinazione della nuova soglia.

Gli operatori che non hanno raggiunto l'obiettivo minimo di rendimento potranno operare fino al raggiungimento della loro soglia disponibile, al netto del meccanismo di redistribuzione di cui sotto (par. 2.5).

Nel caso la soglia sia stata utilizzata completamente, gli operatori potranno proseguire le attività relative alle doti prese in carico, al fine di raggiungere l'obiettivo minimo di rendimento e partecipare alla successiva verifica.

2.5 La redistribuzione delle soglie non utilizzate.

In occasione di ogni verifica periodica una quota della soglia non utilizzata dal singolo operatore pari al 50% viene sottratta alla sua soglia massima.

Percentuale di redistribuzione	50%
---------------------------------------	------------

Tutte le quote sottratte vengono aggiunte alle nuove risorse programmate e riassegnate agli operatori in base allo stesso criterio usato per la determinazione delle soglie, come illustrato nel successivo par. 3.

⁴ La percentuale è stata calcolata sulle stime basate sui dati DUL II Fase al 31.08.2018.

Gli operatori che hanno ricollocato meno del 5% delle persone prese in carico (obiettivo minimo di rendimento) non partecipano alla distribuzione di tali risorse.

Il sistema informativo, il giorno in cui vengono rilevati i dati per effettuare i calcoli⁵, sottrae in automatico dalla quota di risorse non utilizzate di ogni operatore il 50% delle risorse, al fine di evitare che siano utilizzate nel tempo che intercorre tra la data della verifica e l'esito della verifica stessa.

Qualora la quota sia stata saturata prima della verifica, il sistema non sottrae il 50%, ma l'operatore parteciperà alla redistribuzione e definizione della nuova soglia solo in caso abbia raggiunto l'obiettivo minimo di rendimento.

3. Criteri per la determinazione periodica delle soglie

Le risorse da assegnare in occasione delle verifiche periodiche sono determinate dalla programmazione regionale.

A tali risorse si aggiungono le quote derivanti dalla redistribuzione delle soglie non utilizzate, quantificate in occasione di ogni verifica.

L'assegnazione delle risorse complessivamente disponibili per la determinazione delle nuove soglie, avviene con l'applicazione di due criteri:

- **componente di presa in carico:** pari al 30% delle risorse da assegnare, riconosciuta agli operatori che hanno effettuato maggiori prese in carico dei soggetti più deboli nelle fasce 2, 3 e 4;
- **componente di efficacia:** pari al 70% delle risorse da assegnare, assegnata agli operatori che hanno ottenuto maggiori ricollocazioni dei destinatari delle fasce 2, 3 e 4.

Per il calcolo delle componenti di cui sopra, alla fascia viene dato un peso. Tale peso è determinato tenendo in considerazione la tipologia di risultato da conseguire, la cui qualità come obiettivo minimo è più alta nelle fasce con minore intensità di aiuto, e il numero relativo di potenziali destinatari per fascia.

La F1 è neutralizzata, ossia non concorre per la definizione dell'obiettivo minimo di rendimento, per la componente di presa in carico e per il calcolo delle performance.

Ai nuovi accreditati è assegnata la soglia in ingresso pari a € 50.000.

Per ogni operatore i la quota di risorse stanziata (Q_i) è determinata come:

$$Q_i = Quota_{carico-i} + Quota_{efficacia-i}$$

3.1 Componente di presa in carico

La componente di presa in carico è calcolata sulle prese in carico nelle fasce 2, 3 e 4 effettuate da un operatore in rapporto alla somma delle prese in carico nelle medesime fasce da parte di tutti gli operatori.

La quota determinata dagli indicatori di presa in carico è definita come:

$$Quota_{carico-i} = (\alpha QF2_i + \beta QF3_i + \gamma QF4_i)$$

⁵ Come indicato nel par. 2.3, i dati vengono rilevati il mese antecedente a quello di assegnazione delle nuove soglie.

α , β e γ rappresentano il peso della componente legata alla presa in carico, stabilito come segue:

$$\alpha = 0,10$$

$$\beta = 0,10$$

$$\gamma = 0,10$$

Complessivamente la componente di presa in carico pesa 0,30.

QFn_i è il rapporto fra numero C di persone prese in carico dall'operatore i sul totale delle persone prese in carico nella fasce 2, 3 e 4 da tutti gli operatori:

$$QFn_i = \frac{CFn_i}{\sum_{i=1}^n CFn_i}$$

3.2 Componente di efficacia

La componente di efficacia è calcolata sulle ricollocazioni effettuate nelle fasce 2, 3 e 4 da un operatore in rapporto alla somma delle ricollocazioni nelle medesime fasce da parte di tutti gli operatori. Il peso di tale componente è pari al 70%.

La quota relativa ai risultati di efficacia è la seguente:

$$Quota_{efficacia-i} = (\delta RF2 + \epsilon RF3 + \zeta RF4)$$

RFn è la percentuale di persone ricollocate dall'operatore sul totale dei ricollocati nella fasce 2, 3 e 4 da tutti gli operatori:

$$RFn = \frac{RFn_i}{\sum_{i=1}^n RFn_i}$$

δ , ϵ , ζ rappresentano il peso delle fasce per calcolare la performance. Tali pesi sono così determinati:

$$\delta = 0,20$$

$$\epsilon = 0,30$$

$$\zeta = 0,20$$

3.3 La determinazione delle soglie

Le soglie per operatore in occasione di ogni verifica periodica vengono calcolate come segue:

$$Qi = (0,10 * CF2 + 0,10 * CF3 + 0,10 * CF4 + 0,20 * RF2 + 0,30 * RF3 + 0,20 * RF4)$$

Qi è data dalla somma delle prese in carico e delle ricollocazioni, con i differenti pesi per ciascuna fascia.

Determinata la quota di riferimento dell'operatore, la sua soglia è calcolata moltiplicando la quota per l'ammontare totale dei fondi disponibili Ft .

$$Soglia_i = Qi * Ft$$

dove Ft è il totale dei fondi allocati alla misura a cui possono sommarsi le risorse non utilizzate dagli operatori.

3.4 Assegnazione iniziale della soglia

La prima assegnazione avviene in base alla regola generale, utilizzando i dati di Dote Unica Lavoro di cui al D.D.U.O. n. 11834 del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii, rilevati dall'inizio della misura al 28.10.2018.

Nel calcolo della soglia invece dei dati relativi alla fascia 4 (introdotta nella III Fase di DUL) vengono utilizzati i dati della fascia 3plus.

I criteri e le formule per la prima assegnazione sono:

- **componente di presa in carico (40%)**, calcolata sul numero di doti prese in carico in fascia 2, 3 e 3 plus dal singolo operatore sul numero di doti prese in carico in fascia 2, 3 e 3 plus da tutti gli operatori. Alle fasce è dato il seguente peso:
 - F2 10%
 - F3 15%
 - F3Plus 15%.

- **componente di efficacia (60%)** calcolata sul numero di ricollocazioni in fascia 2, 3 e 3 plus del singolo operatore sul numero di ricollocazioni in fascia 2, 3 e 3 plus di tutti gli operatori. Alle fasce è dato il seguente peso:
 - F2 20%
 - F3 30%
 - F3Plus 10%

In fase di prima assegnazione non viene calcolato l'obiettivo minimo di rendimento.

Agli operatori che, a seguito della prima assegnazione, non dovessero raggiungere la soglia minima stabilita in € 100.000,00, verrà loro assegnata tale soglia per consentire l'operatività.

Ai nuovi accreditati è riconosciuta la soglia di ingresso pari a € 100.000,00 all'avvio della misura, mentre per i nuovi accreditati che accedono alla misura in concomitanza delle successive verifiche, la quota di ingresso è pari a € 50.000.

I risultati ottenuti dagli operatori secondo quanto previsto dagli indirizzi espressi dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 677/2018 e dal DDUO 15491 del 25/10/2018 saranno oggetto di una assegnazione di risorse determinate dai provvedimenti regionali, da attribuire durante lo svolgimento della misura, non necessariamente concomitante con le verifiche periodiche e verranno attribuite in base alla percentuale delle ricollocazioni .

Tali risorse saranno distribuite proporzionalmente agli operatori che hanno ricollocato in fascia 3 e 3 plus, prendendo in considerazione le doti avviate a seguito del DDUO 15491 del 25/10/2018.

4 Gli operatori accreditati

Entrano nel meccanismo di assegnazione delle soglie gli operatori accreditati ai servizi al lavoro con accreditamento definitivo alla data delle verifiche periodiche programmate.

I nuovi accreditati entrano nel meccanismo delle soglie secondo la programmazione delle verifiche.

Per la prima assegnazione si intendono nuovi accreditati gli operatori che hanno un accreditamento definitivo alla data del 31.12.2018.

4.1 Gli operatori pubblici

Le Province e le loro articolazioni organizzative che esercitano le funzioni di centro per l'impiego pubblico⁶ rientrano tra gli operatori accreditati al lavoro a cui viene assegnata una soglia.

Tali operatori partecipano ai meccanismi di assegnazione delle soglie ma, in occasione delle verifiche periodiche, non è prevista la verifica dell'obiettivo minimo di rendimento. Gli altri criteri sono applicati come da regole sopra esposte.

Regione Lombardia potrà assegnare risorse aggiuntive ai soli operatori pubblici sulla base dei servizi e delle funzioni loro attribuiti.

5. Overbooking controllato

Il sistema di "overbooking controllato" consente, sulla base del monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie e delle relative economie, di immettere risorse in misura correlata alla percentuale di avanzamento finanziario.

Per definire il dato di riferimento entro il quale Regione Lombardia stabilisce la quota di overbooking, si prende in considerazione la percentuale di avanzamento finanziario complessivo. Tale percentuale è calcolata sulla base del rapporto tra il totale dell'importo dichiarato a preventivo e il totale effettivamente rendicontato delle Doti da parte degli operatori. Si ricava così un moltiplicatore di spesa che definisce il tetto entro cui stabilire le soglie massime.

E' prevista la possibilità di immettere risorse finanziarie in overbooking controllato oltre quelle programmate. Tale immissione di risorse può avvenire in concomitanza delle verifiche o nel periodo che intercorre tra una verifica e l'altra, sulla base delle disposizioni di Regione Lombardia.

Quando l'immissione di risorse in overbooking controllato avviene tra una verifica e l'altra, la rideterminazione delle soglie viene effettuata sulla base degli esiti della verifica precedente.

Se avviene in concomitanza delle verifiche si applicano i criteri dell'assegnazione delle soglie.

6. Aggiornamento del sistema

Gli stanziamenti delle risorse finanziarie, nel periodo 2019-2021, saranno disposti con provvedimenti attuativi dirigenziali.

Il sistema di assegnazione e rideterminazione delle soglie potrà essere aggiornato in base alle analisi periodiche, che terranno conto anche dei mutamenti del mercato del lavoro e dell'andamento della misura. I provvedimenti attuativi dirigenziali disporranno le azioni correttive per rimodulare i criteri di redistribuzione delle risorse, al fine di attuare gli adeguamenti necessari nel rispetto delle finalità indicate dalla Giunta.

⁶ Riferimento L.r. n. 9 del 4 luglio 2018, "Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia".

ALLEGATO A “MODIFICHE ALLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DI DOTE UNICA LAVORO TERZA FASE”

Di seguito le modifiche ed integrazioni ai paragrafi dei documenti “Linee guida per l'attuazione della terza Fase di Dote Unica Lavoro “; “Il sistema di profilazione Dul Fase III”; “Soglie per operatore Dul Fase III” allegati alla precedente D.g.r. n. 959/2018.

ALLEGATO 1 - LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA TERZA FASE DI DOTE UNICA LAVORO

Par. 3 Destinatari

Si aggiorna, al primo capoverso, il target dei destinatari della Misura prevedendo l'accesso ai “Disoccupati, residenti e/o domiciliati in Lombardia, con almeno 30 anni di età”

Il secondo e terzo capoverso sono sostituiti come di seguito:

“I provvedimenti attuativi dirigenziali, anche sulla base della disponibilità delle risorse finanziarie di cui al par. 8, stabiliscono il dettaglio delle caratteristiche dei destinatari che possono accedere alla misura, inclusa l'assimilabilità di specifiche fattispecie occupazionali con quelle sopra elencate, e forme di integrazione e complementarietà con altre politiche a livello regionale e nazionale **(es. Assegno di ricollocazione destinato ai percettori di Reddito di Cittadinanza)**, finalizzate ad assicurare l'universalità di accesso ai percorsi di politica attiva, **nonché ad adempiere alle leggi regionali inerenti la formazione di target specifici.**

I provvedimenti attuativi definiscono, altresì, la possibilità, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, di dare continuità alle misure attuate attraverso il dispositivo Dote Unica Lavoro - Fase 2, finalizzate alla formazione dei soggetti appartenenti alle forze dell'ordine e di quelli iscritti a Master universitari di I e II livello.”

Par. 5.2.2 Orientamento e formazione

Formazione e orientamento di gruppo

Si modifica il terzo capoverso relativo alla Fascia Bassa:

“I servizi sono riconosciuti a processo, sulla base dei costi standard definiti da Regione Lombardia e secondo le condizionalità di seguito indicate:

- per la Fascia Bassa **il 100% del valore dei servizi di orientamento di gruppo** è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi o dal raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità;

Viene inserito il seguente quarto capoverso:

“I provvedimenti attuativi potranno prevedere determinazioni volte a rinforzare l'occupabilità dei destinatari di Fascia Bassa, anche attraverso l'erogazione di servizi di formazione.”

E' inserita la seguente nota a piè pagina in corrispondenza al massimale della Fascia Bassa previsto nella tabella

“€ 579,00 nel caso in cui sia prevista anche l'erogazione di servizi di formazione”

5.3 Durata della dote

Viene integrato l'ultimo capoverso del paragrafo con la seguente disposizione:

“Per l'attivazione di una nuova dote, di norma il destinatario è sottoposto a nuova profilazione: i provvedimenti attuativi stabiliscono anche i casi e le modalità con cui i destinatari che nel corso della politica hanno attivato un tirocinio o un rapporto di lavoro possono prorogare la propria dote o accedere alla fascia successiva per favorire una migliore qualità del risultato occupazionale.”

6. Soglie operatore

Il settimo capoverso viene così modificato:

“Le assegnazioni successive verranno effettuate sulla base di verifiche periodiche, la prima delle quali verrà realizzata entro **undici mesi** dall'avvio della misura e successivamente, di norma, ogni quattro mesi. “

9.1. Scheda di sintesi

In coerenza con le modifiche apportate al paragrafo 3 viene aggiornata la descrizione “soggetti destinatari”:

- **“Disoccupati, residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia, con almeno 30 anni di età;**
- Occupati sospesi, in presenza di crisi, riorganizzazione aziendale o cessazione in unità produttive/operative ubicate in Lombardia, che siano percettori di un ammortizzatore sociale attraverso la Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), nell'ambito degli istituti dei Fondi di solidarietà o dell'Assegno di solidarietà come disciplinati dal D. Lgs. n. 148/2015.

Ove previsto dai provvedimenti attuativi:

- Occupati appartenenti alla forza pubblica;
- Iscritti ad un Master universitario di I e II livello;
- **Persone che intendono fruire di servizi formativi per assistenti familiari, in attuazione della L.R. n. 15/2015;**
- **Persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in esecuzione penale esterna o a fine pena, in attuazione delle L.R. n. 25/2017.”**

ALLEGATO 2 - IL SISTEMA DI PROFILAZIONE DUL FASE III

Par. 3 Il sistema di profilazione

Il quinto capoverso viene precisato come segue:

“Il criterio “tempo trascorso dell'ultimo rapporto di lavoro/**altro avviamento**” è dato dalla distanza che intercorre dall'ultima comunicazione di cessazione disponibile al momento della profilazione. **La data di cessazione viene calcolata con le comunicazioni riferite a qualsiasi avviamento, anche non derivante da contratti di lavoro (ad esempio tirocinio).**

Per i seguenti paragrafi: Par. 3.1 “Accesso alla Fascia 1 e alla Fascia 4”; Par. 3.2 “Accesso alla Fascia 2 e alla Fascia 3”; Par. 3.3.3 “Altri casi specifici”, viene aggiunto, coerentemente alla precisazione inserita al quinto capoverso del Par. 3 sopra richiamato, la dizione “/altro avviamento” a tutti le disposizioni che fanno riferimento “all'ultimo rapporto di lavoro””.

Viene previsto il seguente sotto paragrafo:

3.3.2 Persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria

“Al fine di favorire il reintegro nella società delle persone ammesse a misure alternative alla detenzione o/e che sono autorizzate a partecipare ad attività al di fuori dell'istituto penitenziario, viene garantito l'accesso a Dote Unica Lavoro fino a 12 mesi successivi al termine della pena. Per questi destinatari viene individuata una profilazione predeterminata in Fascia 4, al fine di garantire percorsi intensivi di accompagnamento individuale nella fase di detenzione propedeutici all'inserimento lavorativo.”

Tabella 1 Criteri, requisiti e condizioni per la profilazione

Nella tabella allegata al documento viene:

- eliminato il riferimento al requisito “Privo di lavoro e percettore di NASPI” ed i correlati campi: “Condizione: Che abbia fatto una richiesta di Naspì” “Tempo: ≤ 04 mesi” e “Fascia : 1”;
- inserito il riferimento della profilazione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria

ALLEGATO 3 - SOGLIE PER OPERATORE DUL FASE III”

Par. 2.3 Le verifiche periodiche e le coorti di destinatari

Viene aggiornato il secondo capoverso come segue:

“La prima verifica è fissata al **decimo** mese dall'avvio della misura, successivamente le verifiche saranno effettuate ogni quattro mesi.”

Si modifica il quinto capoverso come di seguito:

“Nella prima verifica il gruppo è costituito dalle persone prese in carico nei primi **quattro** mesi di attività. La verifica prende in considerazione le persone prese in carico e le relative ricollocazioni avvenute entro la data di rilevazione dei dati”.

Sono di conseguenza aggiornate le immagini relative ai flussi della prima e seconda verifica